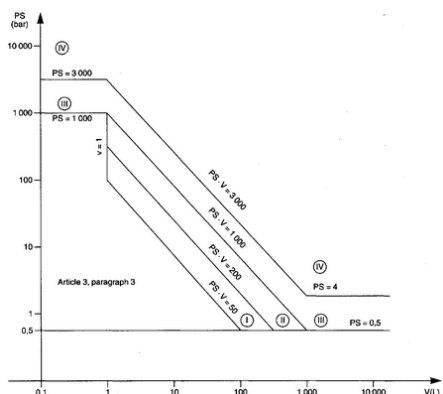


Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi



Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi

Le attrezzature a pressione soggette alla direttiva PED sono utilizzate in numerose attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e/o impiegate come componenti di impianti di protezione attiva o in DPI o in attrezzature di soccorso.

A titolo esemplificativo si citano:

- serbatoi contenenti fluidi in pressione: GPL, ossigeno, metano, fluidi criogenici e

frigorigeni;

- stazioni di riduzione della pressione del gas (metanodotti, impianti di distribuzione di gas

naturale o GPL);

- impianti di processo e depositi;

Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi

- tubazioni ed accessori di sicurezza e a pressione;
- componenti di impianti di protezione attiva (autoclavi, tubazioni, valvole, ecc.);
- estintori portatili ed autorespiratori.

Alla scadenza del periodo transitorio (29 maggio 2002), per tali prodotti cessano di valere le

procedure nazionali previste per la commercializzazione esclusivamente per quanto riguarda i rischi derivanti dalla pressione.

La documentazione di riferimento per i prodotti immessi sul mercato successivamente a tale data e rientranti nel campo di applicazione della direttiva PED È costituita dalla marcatura CE completa delle informazioni previste dalla direttiva stessa.

È opportuno inoltre che l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi attesti il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento 1 dicembre 2004, n. 329 (vedi paragrafo i)), in particolare per quanto concerne gli obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione (dichiarazione di

14messa in servizio) e, successivamente, dimostri l'effettuazione, con esito positivo, delle verifiche periodiche ovvero di riqualificazione periodica, alle scadenze temporali previste.

Si ritiene utile fornire una panoramica delle norme armonizzate pñ

Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi

significative emanate dal CEN ai fini dell'applicazione della direttiva PED, per prodotti impiegati in attività incluse nell'elenco di cui al D.M. 16/02/1982.

- *Recipienti a pressione*

a) EN 764-7:2002 «Recipienti a pressione – Parte 7: Sistemi di sicurezza per recipienti a

pressione non esposti a fiamma» (Parti 1,2,3,4,5,6)

b) Serie EN 13445 «Recipienti a pressione non sottoposti a fiamma» (Parti 1,2,3,4,5,6)

La serie EN 13445 contiene le norme più utilizzate per l'applicazione della direttiva PED.

- *Serbatoi fissi di GPL*

a) EN 12542:2002 «Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per Gas di Petrolio Liquefatti

(GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m³ per installazione fuori terra –

Progettazione e costruzione»

b) EN 14075:2002 «Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti

Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi

(GPL), prodotti in serie di capacità geometrica fino a 13 m³ per installazione interrata – Progettazione e fabbricazione

Per lo specifico settore dei serbatoi fissi di GPL, il CEN ha reso disponibili le seguenti norme,

i cui riferimenti non essendo ancora stati pubblicati in GUCE, non hanno ancora lo status di norma armonizzata ai soli fini dell'applicazione della direttiva PED:

- EN 12817:2002 Ispezione e riqualifica dei serbatoi installati fuori terra per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³
- EN 12818:2002 Ispezione e riqualifica dei serbatoi interrati per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³
- EN 12819:2002 Ispezione e riqualifica dei serbatoi installati fuori terra per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica maggiore di 13 m³
- EN 12820:2002 Ispezione e riqualifica dei serbatoi interrati per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica maggiore di 13 m³
- EN 13799:2002 Indicatori di livello per serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL)
- EN 14570:2005 Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra ed interrati

La Lett. Circ. n° P425/4106 sott. 40/A del 27 marzo 2003 e la successiva

Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi

Lett. Circ. n° P1212/4106 sott. 40/A del 22 luglio 2004 predisposta in occasione dell'approvazione del D.M. 14 maggio 2004 (successivamente integrato con il Decreto 5 luglio 2005), relativo alla "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc", contengono alcune disposizioni che fanno riferimento alla direttiva PED in quanto sia i serbatoi che gli accessori di sicurezza e a pressione rientrano nel suo campo di applicazione. È interessante notare che nei riferimenti normativi (punto 2 dell'Allegato al D.M. 14 maggio 2004) È riportato un elenco, non esaustivo, delle norme tecniche emanate dal CEN, nel quale sono incluse una parte di quelle su riportate ed all'epoca disponibili. Con l'inclusione in un atto cogente, l'applicazione di tali norme (non armonizzate e quindi di applicazione volontaria) diventa obbligatorio nel territorio nazionale.

Per quanto concerne lo specifico settore dei depositi di GPL di capacità inferiore a 13 mc, È utile richiamare che il Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero del lavoro e quello della salute ha recentemente emanato due decreti:

- D.M. 23 settembre 2004 "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³."
- D.M. 7 febbraio 2005 "Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche."

15

Anche in questo caso, i decreti, oltre ad aggiornare le disposizioni previgenti, sono serviti per rendere obbligatoria nel territorio nazionale l'adozione della norma EN 12818 e l'uso di una procedura operativa elaborata dall'ISPESL per l'effettuazione di tali verifiche. Il secondo decreto specifica inoltre i criteri per l'abilitazione di organismi terzi all'effettuazione di tali verifiche.

- *Generatori di vapore a tubi d'acqua*

a) Serie EN 12952 \Generatori di vapore a tubi di acqua ed installazioni ausiliarie (Parti

1,2,3,5,6,7,8,9,10,16)

- *Caldaie a tubi da fumo*

a) Serie EN 12953 \Caldaie a tubi di fumo (Parti 1,2,3,4,5,6,7,8)

b) EN 14222:2003 \Caldaie a tubi da fumo di acciaio inossidabile

- *Valvole industriali*

a) EN 12266-1:2003 \Valvole industriali - Prove su valvole - Parte 1: Prove in pressione,

procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti obbligatori

a) EN 1349:2000/AC:2001 \Valvole di regolazione per processi industriali •

Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi

Recipienti criogenici

a) Serie EN 13458 *Recipienti criogenici – Recipienti fissi isolati sottovuoto* (Parti 1,2,3)

b) EN 13371:2001 *Recipienti criogenici – Accoppiamenti per il servizio criogenico*

c) Serie EN 13648 *Recipienti criogenici – Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la*

sovrappressione (Parti 1,2,3)

d) EN 14197-1:2003 *Recipienti criogenici – Recipienti fissi isolati non sotto vuoto* Requisiti

fondamentali

e) EN 1797:2001 *Recipienti criogenici. Compatibilità tra gas e materiali*

f) EN 12434:2000 *Recipienti criogenici. Tubi flessibili criogenici*

• Impianti di refrigerazione e pompe di calore

a) Serie EN 378 *Impianti di refrigerazione e pompe di calore –* (Parti 1,2,3,4)

b) EN 12263:1998 *Sistemi di refrigerazione e pompe di calore . Esigenze di sicurezza e*

Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi

inquinamento . Dispositivi di sicurezza per il controllo della pressione .

Requisiti e prove per

le prove di tipo

- *Serbatoi in materiale plastico*

a) EN 13121-1:2003 Serbatoi e contenitori di materie plastiche per uso fuori terra – Parte 1:

Materie prime – Condizioni di specifica e condizioni per l'uso

- *Tubazioni metalliche industriali*

a) Serie EN 13480 Tubazioni metalliche industriali – (Parti 1,2,3,4,5) •
Tubazioni in materiale plastico per applicazioni industriali

a) EN ISO 15493:2003 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali

Acrilonitrile – Butadiene – Stirene (ABS), Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC-C) – Specifiche per i componenti ed il sistema – Serie metrica (ISO 15493:2003)

b) EN ISO 15494:2003 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) – Specifiche per i componenti ed il sistema – Serie Metrica (ISO 15494:2003)

Un ulteriore riferimento alla direttiva PED È contenuto nella Lett. Circ. n°

Relazione fra direttiva PED e norme e procedure di prevenzione incendi

P1545/4106/1 sott. 38 del 11 dicembre 2003 emanata in occasione dell'approvazione del D.M. 24 ottobre 2003, relativo alla regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione di distributori stradali di gpl per autotrazione. Tale circolare evidenzia alcune considerazioni di carattere generale, estrapolabili anche ad altri contesti che si ritiene utile richiamare:

- le disposizioni nazionali (nella fattispecie della circolare il D.M. n. 208/71) non abrogate espressamente, qualora in contrasto con una direttiva comunitaria (nel caso in esame, la direttiva PED), sono da considerarsi comunque superate in virtù del principio generale di prevalenza delle fonti legislative.

16

- Ciò riguarda in particolare le disposizioni inerenti le modalità costruttive, l'approvazione, il collaudo e le modalità di installazione dei prodotti ricadenti nel campo di applicazione delle direttive comunitarie di interesse.

- Per rischi non coperti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabili, ciascun Stato membro ha la facoltà di prescrivere particolari modalità di installazione e/o impiantistiche, eventualmente selezionate fra quelle previste in specifiche tecniche armonizzate, ove disponibili.

È proprio in virtù di tale ultimo principio, che È possibile prevedere, per gli *estintori portatili*, oltre alla marcatura CE ai sensi della direttiva PED, anche procedure nazionali di approvazione di tipo per il rischio incendio (D.M. 7 gennaio 2005 recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio»).